



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg.	Oggetto: Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI".-
Data 26/02/99	

L'anno millenovecento **novantanove**, il giorno **ventisei**
del mese di **febbraio** alle ore **9,30**, nella solita sala adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **straordinaria - urgente** è stata partecipata ai
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Carnevale Franco	X		Ianniello Sabatino		X
Conti Fausto	X		Di Mugno Giovambattista	X	
Manna Fabrizio	X		Bartolomei Pasqualino	X	
Conti Giuseppe	X		Renzi Giuseppe 05.03.1942	X	
Carnevale Franco 01.01.1958	X		Renzi Giuseppe 12.05.1957	X	
Ialongo Silia	X				
Grossi Bernardo		X			
Petrucci Mario	X				
Pandozzi Antonio	X				
Abatecola Aldo	X				
Colella Salvatore	X				
Renzi Giuseppe	X				

Assegnati n.17
In carica n.17

Presenti n.	15
Assenti n.	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Rag.
Carnevale Franco nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Dr. Tafuri Alessandro.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:
La seduta è pubblica.

**Entrano in aula i Consiglieri Carnevale Franco (58), Hanna P., Rensi-
42, Rensi 57;**

**Il Resp. del Serv. Finanziario da lettura del Regolamento in approvazione
Interviene il Cons. Di Magno che esprime il suo appressamento al testo
esane.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504, in data 30 dicembre 1992, concernente il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che al Titolo I, Capo I, disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in tema di imposta comunale sugli immobili;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta comunale;

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

Art. 5 - Regolamenti.

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo ~~Comune~~

**Dato atto che tale schema è stato favorevolmente licenziato dalla Commissione Consiliare preposta ai regolamenti comunali nella seduta dell'11.1
e del 18/1/99;**

Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, Servizio I, Divisione II, n. 101/E, in data 17 aprile 1998;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Resp. del Serv. Finanziario;

Sentite il Segretario Comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:
Presenti n. **15**, Votanti n. **15**, Astenuti n. **///**

Voti favorevoli **unanimi;**

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.»

che si compone di n. **19** articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:

— entrerà in vigore dal 1° gennaio **1999;**

— sarà comunicato unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze;

— sarà reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

INDICE

Capo I - Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- Art. 2 - Soggetto passivo.
- Art. 3 - Terreni.
- Art. 4 - Esenzioni.
- Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.
- Art. 6 - Aree divenute inedificabili.
- Art. 7 - Valore aree fabbricabili.
- Art. 8 - Fabbricati fatiscenti.
- Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- Art. 10 - Comunicazione di variazione.
- Art. 11 - Disciplina dei controlli.
- Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

Capo II - Compenso incentivante al personale addetto

- Art. 13 - Compenso incentivante al personale addetto.
- Art. 14 - Utilizzazione del fondo.

Capo III - Norme finali

- Art. 15 - Norme abrogate.
- Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.
- Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- Art. 19 - Rinvio dinamico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 - Terreni.

1. I terreni agricoli in agro di Pico sono esenti dall'imposta, salvo quelli utilizzati per le costruzioni in zone agricole da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale. In tal caso la superficie del costruendo immobile, aumentata del 10%, è assoggettabile all'imposta per il periodo dalla data di concessione e/o autorizzazione a quella della sua ultimazione.

Art. 4 - Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c).

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (a titolo esemplificativo possesso di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario).

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e).

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

Comma 1 bis - L'assimilazione opera anche se il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, lo è in quota parte, a condizione che oltre all'abitazione nella quale dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo, aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1Bis nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta da quello in corso alla data di adozione del presente regolamento ai sensi dell'art. 31 L. 448/98.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il terzo grado e in linea collaterale entro il secondo grado.

Art. 6 - Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f).

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro quattro anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7 - Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g).

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati annualmente con delibera di Giunta.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. Le variazioni potranno essere adottate, con deliberazione della Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Per la prima applicazione la delibera di Giunta dovrà essere adottata entro il termine utile ai fini del pagamento dell'ICI.

Art. 8 - Fabbricati fatiscenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h).

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 9 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i).

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10 - Comunicazione di variazione.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1).

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

2. Per le variazioni intervenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di novanta giorni decorre dalla data di esecutività del Regolamento.

Art. 11 - Disciplina dei controlli.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn.2 e 3)

1. I controlli formali relativi alle operazioni di calcolo effettuate dai contribuenti sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n) e o).

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

a) il versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;

b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

CAPO II - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 13 - Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p).

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 14 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 13, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante e determinerà la quota destinata al potenziamento degli uffici.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 15 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.99. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

In particolare per quanto concerne le procedure di accertamento e il

Il sistema delle sanzioni troveranno applicazione le norme contenute nel regolamento generale per l'applicazione delle entrate comunali.

Art. 19 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

COMUNE DI PICO
(Prov. di Frosinone)

G.M. n. // del //
C.C. n. 5 del 26/2/99

VISTA la proposta da sottoporre all'esame del G.M. - C.C.
concernente:
Approvazione del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili - ICI" -

il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario:

ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n.
142, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile:

ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del
Decreto lgs. 25/02/1998, n. 77, attesta l'esistenza
della copertura finanziaria della spesa in essa
prevista.

Pico, li 26/02/99



IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Federico Giovanni)

Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Pico, li _____

Il Tecnico Com. Le
(Arch. Renzi Giuseppe)

VISTO: Si esprime parere favorevole in linea tecnica:

Pico, li _____

L'Addetto

VISTO: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 35, 2° comma, legge 142/90

IL SEGRETARIO COM.LE
(Dr. Tafuri Alessandro)

Pico, li _____

Per copia conforme all'originale
Pico, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Tafuri Alessandro)



Approvato e sottoscritto :

Il Consigliere Anziano

Il Presidente
Rag. Carnevale Franco

Il Segretario Comunale
Dr. Tafuri Alessandro

<p>Prot. N. li - 3 MAR. 1999</p> <p>Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti del Comuni.</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Dr. Tafuri Alessandro</p>	<p>Prot. N. li</p> <p>Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno</p> <p style="text-align: right;">oppure dal</p> <p>al e che nessun reclamo è stato</p> <p>presentato contro la medesima.</p> <p>Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario</p>
---	--

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno oppure : dal al

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data , senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni

successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n.62, l'annullamento.

Il Segretario
Dr. Tafuri Alessandro

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Pandozzi Antonio chiede chiarimenti sulla prima modifica proposta in quanto non ritiene che più proprietà frazionate possano diventare unica proprietà immobiliare.

Il Consigliere Conti Adriano fa presente che esistono proprietà immobiliari a sé stanti autonomamente capaci di produrre reddito.

Il Consigliere Pandozzi Antonio chiede quale sia la soluzione in caso di due distinte unità immobiliari.

Secondo il Consigliere Conti Adriano occorre fare fusione.

Il Consigliere Pandozzi Antonio ritiene che il motivo del provvedimento proposto e che si vuole fare cassa.

Il Consigliere Conti Adriano replica che questa è esclusivamente una sua conclusione e che in merito occorre invece uniformità di comportamento.

Secondo il Consigliere Pandozzi Antonio alcuni elementi non si possono modificare.

Il Consigliere Conti Adriano cita l'esistenza in merito al problema di una Circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Il Sindaco rammenta che la modifica parla di una pertinenza per ogni tipologia.

Il Consigliere Pandozzi Antonio rileva che ad esempio possono esistere utenti proprietari di due soffitte e per i quali viene messa in discussione l'equità.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista si dice convinto che il motivo del provvedimento è di fare cassa ad ogni costo a causa dei trasferimenti tagliati. Occorre invece in una situazione chiara che paghino tutti per pagare meno. La via di uscita per evitare il dissesto è di limitare le spese.

Il Consigliere Pandozzi Antonio fa presente ancora che le modifiche proposte non servono ai fini della situazione patrimoniale. Si passano problemi con l'aliquota e con il Regolamento.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista rammenta che sul conto consuntivo 2003 le entrate sono state superiori alle uscite e pertanto l'Amm.ne sta percorrendo una direzione non giusta.

Il Consigliere Conti Fausto esclude che ci si stia dirigendo verso il controllo dello stato patrimoniale.

Il Consigliere Carnevale Franco '58 esclude qualsiasi tipo di controllo sulla situazione immobiliare.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista rimarca come ci sia la volontà dell'Amm.ne di aumentare il tasso di iniquità dei tributi Com.li e cercare in ogni occasione di chiudere gli spazi di tolleranza che comunque avevano garantito l'introito del gettito ICI in misura direttamente proporzionale al tessuto edilizio urbano esistente. Si potrebbe invece accelerare l'iter dei condoni edilizi. Noi siamo convinti che i cittadini abbiano capito che la volontà dell'Amm.ne riguarda l'introduzione di addizionali ICI e che le modifiche del Regolamento non hanno lo scopo di gestire correttamente operazioni di cui non si conoscono i contorni. Pertanto preannuncia voto contrario del suo gruppo.

Il Consigliere Carnevale Franco '58 ritiene che, viceversa, l'intervento proposto vada ad aumentare il tasso di equità concernente la riscossione del tributo. Ciò stante preannuncia voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo di maggioranza.

Il Sindaco chiede che si specifichi l'appartenenza dell'unità immobiliare pertinenza alle categ. C2, C6

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 5 del vigente Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta com.le sugli immobili;

VISTO in primo luogo il 1° comma di detto articolo 5, nel quale viene disposto che si considerano

parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

VISTO ancora il 3° comma di detto articolo 5, secondo capoverso il quale disciplina la detrazione di imposta anche per le pertinenze, nel solo caso che l'importo della detrazione non abbia trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

VISTO infine il comma 6 di detto articolo 5, secondo il quale sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il 3° grado e in linea collaterale entro il 2° grado;

RITENUTO DOVER modificare questi tre commi in modo da razionalizzare le previsioni e limitare le agevolazioni attualmente previste, in modo equo;

RILEVATO CHE si propone di:

1. modificare il 1° comma dell'art. 5 nel modo che segue: <<Agli effetti, dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta com.le, si considera parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza nel limite di una sola unità immobiliare per le categorie C2 e C6;
2. Il 2° capoverso dell'art. 3 viene soppresso da <<Resta>> a <<principale>>;
3. Il 6° comma dell'art. 5 è così modificato <<Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata per queste prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

TUTTO CIO' VISTO;

Con voti 11 favorevoli e 3 contrari (Antonio Pandozzi, Di Mugno Giovambattista e Casale Bernardino) su 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

MODIFICARE così come in premessa i commi 1, 3 e 6 dell'art. 5 del Regolamento Com.le per l'applicazione dell'ICI approvato dal Consiglio Com.le nella seduta del 26.02.1999 N. 5;

DARE ATTO CHE le modifiche al presente Regolamento, da pubblicizzare così come previsto dalle norme in vigore, entrano in vigore dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABATECOLA Angelo F.to Ing. GIANFRANCO CONTI F.to Dott. ^{ssa} Sandra PECE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 21 APR 2005 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 21 APR 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sandra PECE

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21 APR 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra PECE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Sandra PECE



21 APR 2005

PICO _____



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 15 del 29.06.2005

Oggetto: **Regolamento di disciplina Imposta Comunale Immobili - Integrazione.**

L'anno **duemilacinque**, il giorno **ventinove** di **giugno** ore **19.30** nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto.- Alla prima convocazione in sessione straordinaria è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CONTI Gianfranco	X		PANDOZZI Antonio	X	
ABATECOLA Angelo	X		CASALE Bernardino	X	
RUSCIO Gianni	X		DI MUGNO Giovambattista	X	
CARNEVALE Ornella	X		CARNEVALE Franco/51	X	
DELLE CESE Marco	X		MARSELLA Massimo	X	
CAPARRELLI Antonino	X				
CONTI Adriano	X		Assegnati n. 17		
CONTI Fausto	X		In carica n. 17		
CARUSO Giuseppe	X				
CARNEVALE Franco/58	X		Presenti n. 17		
CARNEVALE Lucio	X		Assenti n. /		
GROSSI Sabrina	X				

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Gianfranco Conti** nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa SANDRA PECE**

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica.

Relaziona in merito il Sindaco illustrando e dando lettura della proposta di deliberazione.

Al termine il Consigliere Pandozzi Antonio fa rilevare che ai sensi della proposta approvata, l'ATER non corrisponderà nulla al Comune per ICI.

Per il Consigliere Di Mugno Giovambattista, premesso che la comunicazione riguarda il Comune di Acquafondata, la riduzione del carico fiscale non riguarda tutti gli edifici ATER, ad esempio le vecchie case popolari e quindi non c'è parità di condizioni. Poi, per approvare il protocollo di intesa, occorrerà riconvocare il Consiglio.

Il Sindaco fa notare che la richiesta è pervenuta dall'ATER. Le vecchie case popolari rimangono a carico dell'ATER medesimo, solo che le case all'inizio del paese sono state riscattate.

Il Consigliere Pandozzi Antonio chiede se sono a disposizione dei terreni per nuovi alloggi e il Sindaco risponde positivamente.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista esprime la seguente dichiarazione di voto per il Gruppo Consiliare La Colomba <<Pur rimanendo dubbi sulla estensibilità della presente deliberazione ad altri soggetti privati che agiscono in Comune di Pico e pur ritenendo che la zona PEEP individuata dal P.R.G. sia ormai satura, per senso di responsabilità politica annuncio per il mio gruppo voto favorevole alla presente deliberazione>>.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Pico ha adottato apposito regolamento per la disciplina dell'imposta ICI con propria delibera N. 5 del 26.02.99, esecutiva a norma di legge, recentemente modificato con deliberazione consiliare N. 4 del 30.03.2005, esecutiva, per ciò che concerne il regime delle pertinenze e la modifica del regime di agevolazione previsto per l'abitazione principale, relativamente ad abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, limitato a rapporti di parentela in linea retta entro il 2° grado;

ATTESO CHE sono state recentemente consegnate agli assegnatari gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ultimati da ben sette anni;

RILEVATO CHE l'ATER di Frosinone, la quale recentemente, in virtù della L.R. N. 30/2002, ha assunto una connotazione prettamente aziendale, intende promuovere una politica che favorisca gli interventi e finanziamenti di nuove costruzioni nonché recupero e manutenzione straordinaria degli immobili che fanno capo al patrimonio abitativo di pertinenza, purché i Comuni applichino la riduzione del carico fiscale, garantendo un trattamento tributario ai fini ICI che applichi la detrazione massima per abitazione principale di €. 258,23;

CHE, a tal fine, l'ATER provvederà ad inserire il Comune nell'albo dei Comuni virtuosi, istituito con deliberazione del Consiglio di Amm.ne N. 3 del 21.02.2005 e a stipulare con il comune medesimo apposito protocollo d'intesa;

CONSIDERATO CHE questo Ente intende aderire all'iniziativa promossa dall'ATER di Frosinone per promuovere il rilancio dello sviluppo economico ed ambientale del proprio territorio in considerazione dell'impegno dell'ATER a definire nuovi interventi e finanziamenti sul territorio Com.le;

** Regolamento di disciplina Imposte Punte e Fiancili Integrazioni*
COMUNE DI PICO
(Provincia di Frosinone)

Sulla presente proposta di delibera di C.C. N. 15 del 29/6/2005^{*} i sottoscritti Responsabili del Servizio:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Angelo Abatecola)



- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Angelo Abatecola)



- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Edmondo Mazzoli)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Franco Carnevale)

VISTO l'art. 8 d.lgs. 504/92 comma 4 che dà facoltà ai Comuni di introdurre riduzioni e maggiori detrazioni a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ora ATER;

RITENUTO pertanto poter integrare il Regolamento di disciplina dell'imposta ICI con apposita norma riguardante l'agevolazione per la detrazione ICI riguardante gli alloggi ATER;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti 17 favorevoli su N. 17 presenti e votanti, assegnati al Comune,

DELIBERA

MODIFICARE il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta ICI introducendo dopo l'art. 4 l'art. 4 bis così formulato:

ART 4 BIS

Detrazioni per gli alloggi dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – ex IACP

<<Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni riguardanti l'imposta si eleva la detrazione da €. 103,29 ad €. 258,23 per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale ex IACP, soggetti passivi ICI. La detrazione è rapportata ai mesi di sussistenza delle condizioni previste>>;

DARE ATTO CHE l'entrata in vigore della presente modifica regolamentare è il 1.1.2006 a norma dell'art. 53 16° comma L. 388/2000 (Finanziaria 2001) come modificata dall'art. 27 L. 448/2001 (Finanziaria 2002);

TRASMETTERE la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABATECOLA Angelo F.to Ing. GIANFRANCO CONTI F.to Dott. ^{ssa} Sandra PECE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 13 SET 2005 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 13 SET 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sandra PECE

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13 SET 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sandra PECE

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Sandra PECE

PICO 13 SET 2005





COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 11 del 21.05.2007

Oggetto: **Modifica art. 5 ultimo comma del vigente Regolamento ICI approvato con delibera di C.C. N. 5 del 26.02.1999.**

L'anno **duemilasette**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **12.00** nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto.- Alla prima convocazione in sessione straordinaria è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CONTI Gianfranco	X		PANDOZZI Antonio	X	
ABATECOLA Angelo	X		CASALE Bernardino	X	
RUSCIO Gianni	X		DI MUGNO Giovambattista	X	
CARNEVALE Ornella	X		CARNEVALE Franco/51	X	
DELLE CESE Marco	X		MARSELLA Massimo	X	
CAPARRELLI Antonino	X				
CONTI Adriano	X		Assegnati n. 17		
CONTI Fausto	X		In carica n. 17		
CARUSO Giuseppe		X			
CARNEVALE Franco/58	X		Presenti n. 15		
CARNEVALE Lucio		X	Assenti n. 2		
GROSSI Sabrina	X				

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Gianfranco Conti** nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Sandra PECE**

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica.

Relaziona in merito il Sindaco delucidando dell'argomento di cui si discute ovvero la modifica all'art. 5 1° comma del vigente Regolamento ICI.

Interviene il Consigliere Conti Fausto secondo il quale sarebbe il caso di chiarire il concetto di contratto d'uso.

In sostituzione si potrebbe prevedere una dichiarazione sostitutiva congiunta.

Anche per il Sindaco si potrebbe studiare un'altra formula.

Il Consigliere Pandozzi Antonio chiede da quando la nuova norma andrà in vigore.

Il Sindaco replica dalla prossima dichiarazione ICI:

Il Consigliere Pandozzi Antonio fa notare che ciò non è possibile. Perché quindi farlo? La registrazione all'1.1.2007 poi è anch'essa cosa non fattibile.

Il Sindaco propone di accogliere la proposta del Consigliere Conti riguardo alla doppia dichiarazione sostitutiva.

Il Consigliere Abatecola Angelo fa notare che l'ICI si paga sull'anno 2006.

Il Consigliere Giovambattista Di Mugno fa presente che, per ciò che concerne il contratto, onde rendere meno gravoso il passaggio da un regime all'altro occorrerebbe stabilire la durata del contratto e non utilizzare la figura giuridica del comodato a titolo gratuito. Si potrebbe parlare della cessione gratuita della durata di anni venti.

In merito bisogna stare comunque attenti.

Il Sindaco ribadisce l'opportunità di recepire la proposta avanzata dal Consigliere Conti Fausto, il quale chiede di formalizzarla.

Il Sindaco ritiene che con la formula proposta non tutti dovranno pagare di più.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista ANNUNCIA LA DICHIARAZIONE DI VOTO PER IL SUO GRUPPO CONSILIARE "La Colomba": <<a nostro giudizio questa modifica non è applicabile nell'anno corrente, per cui pur apprezzando la volontà politica dell'attuale maggioranza per concordare uno schema di delibera condivisibile annunciano voto di astensione>>.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di G.C. N. 30 del 16.04.2007, esecutiva a norma di legge, si approvavano provvedimenti e proposte riguardanti imposte, tasse e di competenza Com.le in ordine alle previsioni del bilancio del corrente esercizio finanziario;

ATTESO CHE con l'atto deliberativo in questione si proponeva la conferma delle aliquote ICI in vigore e relative detrazioni e si proponeva altresì la modifica dell'art. 5 ultimo comma del vigente Regolamento ICI riguardante le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado nel senso che tale agevolazione sia concessa solo qualora sia stato stipulato un contratto di uso o comodato gratuito regolarmente registrato alla data dell'1.1.2007;

CONSIDERATO CHE detta proposta, iscritta per la trattazione alla seduta consiliare del 30.04.2007, non è stata approvata in quanto il Consiglio è stato sospeso e il punto rinviato;

DATO ATTO CHE, per ciò che concerne la conferma delle aliquote ICI in vigore e le relative detrazioni in ordine alla quale è stata avanzata la proposta con la deliberazione di G.C. N. 30 del 16.04.2007, poiché nei termini fissati per l'approvazione del bilancio, l'Organo competente non si è espresso, vale il disposto dell'art. 1 comma 169 L. 27.12.2006 N. 296 secondo il quale in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO DOVER proporre pertanto l'approvazione della modifica dell'art. 5 ultimo comma del Regolamento ICI;

VISTA la proposta che riformula l'art.5 ultimo comma del vigente Regolamento ICI nel modo che segue: <<sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado purché l'immobile sia oggetto di un contratto o comodato gratuito regolarmente registrato alla data dell'01.01.2007 >>.

SENTITA la discussione in merito svoltasi e la proposta avanzata dal Consigliere Fausto Conti di riformulare la modifica sopra citata facendo riferimento anziché al contratto ad una dichiarazione sostitutiva congiunta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

SENTITA la dichiarazione di voto del Capogruppo <<La Colomba>> che dichiara l'astensione dei consiglieri del Gruppo sopra riportate;

VISTI gli esiti della votazione che sono i seguenti:

Consiglieri presenti N. 15
Consiglieri votanti N. 10 (si sono astenuti dalla votazione N. 5 Consiglieri del Gruppo La Colomba: Pandozzi Antonio, Di Mugno Giovambattista e Casale Bernardino e del gruppo Amici per Pico: Carnevale Franco'51 e Marsella Massimo)
Voti favorevoli N. 10
Voti contrari N. ///

DELIBERA

MODIFICARE pertanto l'art. 5 ultimo comma del vigente regolamento ICI nel modo che segue: <<sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado purché l'uso dell'immobile risulti da una dichiarazione sostitutiva resa congiuntamente da chi ne ha concesso l'utilizzo e chi ne fruisce>>;

DARE ATTO CHE, secondo quanto in narrativa espresso, le aliquote e detrazioni ICI in vigore risultano confermate.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABATECOLA Angelo F.to Ing. GIANFRANCO CONTI F.to Dott.^{ssa} Sandra PECE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 18 GIU 2007 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 18 GIU 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sandra PECE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra PECE



Pico, li 18 GIU 2007